



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

La gestione dei contratti di appalto nel Titolo I e nel Titolo IV del D.lgs. n.81/08, in ambito pubblico e privato, le varie figure interessate, posizioni di garanzia ed adempimenti

Docente: ing. Michele Di Pasquale

Ciclo di 2 seminari di aggiornamento per Coordinatori Cantieri ed RSPP (8 ore) 2025 - Lezione I

La disciplina del Testo Unico riguarda la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento a tutti i settori di attività.

Sono pertanto individuate alcune figure che ricoprono ruoli significativi all'interno dell'impresa cui sono riconnessi rilevanti profili di responsabilità.

Tali ruoli significativi comportano la titolarità di “posizioni di garanzia”, rispetto all'incolumità fisica e psichica dei lavoratori, derivanti dal complesso di norme che disciplinano la materia antinfortunistica.

Dette posizioni di garanzia comportano l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza e di impedire il verificarsi di eventi lesivi per i lavoratori, conseguendo all'eventuale omissione delle misure di sicurezza e al mancato rispetto degli obblighi di prevenzione la responsabilità penale personale del titolare.




L'organizzazione del cantiere


SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



IL CONTRATTO DI APPALTO



Art. 1655 C.C. L'**appalto** (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

E' un contratto fondato sull'*intuitus personae* (ovvero, sulla scelta esplicita della controparte contrattuale)

Quella dell'appaltatore è quindi un'**obbligazione** di risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera.



IL CONTRATTO DI APPALTO



Art. 2222 C.C. Contratto d'opera...“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”

Impresa: sotto il profilo del diritto, è un'»attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».

Art. 2082 C.C. Imprenditore: è una persona che istituisce e/o gestisce, in tutto o in parte assieme ad altri soci imprenditori, un'attività economica d'impresa assumendosi il cosiddetto rischio d'impresa



POSIZIONE DI GARANZIA

La “posizione di garanzia” si colloca nell’ambito del “reato omissivo improprio”.

I reati omissivi propri sono quelli espressamente previsti come tali e puniti direttamente (esempio: l’omissione di soccorso).

I reati omissivi impropri prevedono invece che vi sia un obbligo giuridico per il soggetto di evitare il verificarsi di un evento dannoso entro limiti specificamente individuati.

Per il coordinatore tali limiti sono individuati dal Titolo IV del D.Lgs 81/80.

Art. 40, comma 2, c.p. - Rapporto di causalità

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Gli elementi costitutivi del reato sono:

- l'evento dannoso;
- la condotta umana;
- il nesso di causalità che lega l'evento alla condotta.

Art. 40, comma 1, c.p. Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Mentre nel reato commissivo si può giungere alla certezza del nesso di causalità tra azione ed evento, nel reato omissivo la causalità che lega l'omissione all'evento può essere solo ipotetica.

Pertanto si dovrebbe giungere a definire con quale probabilità sarebbe venuto meno l'evento lesivo se l'azione non fosse stata omessa.

E' però comune che nella giurisprudenza prevalga la teoria dell'aumento del rischio dovuto alla condotta omissiva e che quindi il concetto di "probabilità" venga sostituito da quelli di "possibilità" o "verosimiglianza".

FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DI INGEGNERIA CIVILE

PROGETTAZIONE INTEGRATA

- ▶ Responsabile Unico del procedimento (R.U.P) solo per le OO.PP (D.Lgs 163/06)
- ▶ Geologo
- ▶ Progettista con competenze specialistiche in :
 - Geotecnica
 - Architettura
 - Strutture
 - Impianti
 - Manutenzione

ESECUZIONE DELL'OPERA

- Responsabile Unico del procedimento (R.U.P) solo per le OO.PP (D.Lgs 163/06)
- Direttore dei Lavori
- Ufficio Direzione Lavori solo per le OO. PP (D.Lgs 163/06)
- Collaudatore Statico
- Collaudatore in Corso d'Opera



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Responsabile Unico del Procedimento –

(art. 9 D.P.R. 207/2010)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3.



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Responsabile Unico del Procedimento –

(art. 9 D.P.R. 207/2010)

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Responsabile Unico del Procedimento –

(Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

I. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- ▶ a) ..
 - ▶ b) ..
 - ▶ c) ..
 - ▶ d) ..
 - ▶ e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
 - ▶ f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
 - ▶ g) ..
 - ▶ h) ..
 - ▶ i) ..
 - ▶ l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
-



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Responsabile Unico del Procedimento –

(Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

m) ..

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) ..

p) ..

q) ..

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) ..;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Responsabile Unico del Procedimento –

(Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

- v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

- z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - ▶ aa) ..
 - ▶ bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
 - ▶ cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
 - ▶ dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.;



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Responsabile Unico del Procedimento –

(Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.



“PROGETTAZIONE INTEGRATA”

- Progettisti -

PROGETTAZIONE OO. PP

I PROGETTISTI CHE INTERVENGONO NEL PROGETTO INTEGRATO, REDIGONO RISPETTIVAMENTE E PER LE PROPRIE SPECIALIZZAZIONI, LE FASI PROGETTUALI IN OTTEMPERANZA DEI TRE LIVELLI DI PROGETTAZIONE E PER QUANTO CONTENUTO TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO DEL DPR 207/10

PROGETTAZIONE PER COMMITTENTI PRIVATI

I PROGETTISTI CHE INTERVENGONO NELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA, REDIGONO RISPETTIVAMENTE E PER LE PROPRIE SPECIALIZZAZIONI, LE FASI PROGETTUALI IN OTTEMPERANZA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONALI RIGUARDANTI TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI INTERESSATE



“ESECUZIONE DELL’OPERA”

- Direzione Lavori -

**ESECUZIONE LAVORI
PER LE OO. PP**

UFFICIO DIREZIONE
LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI

**ESECUZIONE LAVORI PER
COMMITTENTI PRIVATI**

DIRETTORE DEI
LAVORI



“ESECUZIONE DELL’OPERA”

- Ufficio Direzione Lavori -

(ai sensi del D.P.R. 207/10)

Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori

ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.



“ESECUZIONE DELL’OPERA”

- Direttore dei Lavori -

▶ **Art. 148. Direttore dei lavori**

- ▶ 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.
 - ▶ 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
 - ▶ 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3 , comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni ...
 - ▶ 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:
 - ▶ a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - ▶ b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - ▶ c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice. (Rif. SUBAPPALTO ED ONERI DELLA SICUREZZA)
-



“ESECUZIONE DELL’OPERA”

- Direttori Operativi -

▶ **Art. 149. Direttori operativi**

- ▶ 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
 - ▶ 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - ▶ a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - ▶ b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
 - ▶ c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - ▶ d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - ▶ e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
 - ▶ f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - ▶ g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 - ▶ h) direzione di lavorazioni specialistiche.
-



“ESECUZIONE DELL’OPERA”

- Ispettori di cantiere -

▶ **Art. 150. Ispettori di cantiere**

- ▶ 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta **da una sola persona** che esercita la sua attività **in un turno di lavoro**. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
 - ▶ 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
 - ▶ a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
 - ▶ b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - ▶ c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
 - ▶ d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - ▶ e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
 - ▶ f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
 - ▶ g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
 - ▶ h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
-



“ESECUZIONE DELL’OPERA”

- ORDINI DI SERVIZIO-

▶ **Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio**

- ▶ 1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
 - ▶ 2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
 - ▶ 3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
-



FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO NELLA SICUREZZA CANTIERI

COMMITTENTE

- ▶ Responsabile dei lavori
- ▶ Coordinatore per la progettazione
- ▶ Coordinatore per l'esecuzione

IMPRESA AFFIDATARIA

- Datore di lavoro
- R.S.P.P
- Preposto per la sicurezza
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Medico competente



IL COMMITTENTE ED IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. *Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 89 comma 1 lett. b)*



OBBLIGHI INDICATI ALL'ART. 90

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nuovo codice appalti pubblici), il responsabile dei lavori è il **responsabile del procedimento** (art. 89 comma 1 lett. c)




LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

PRIVATO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E' IL SOGGETTO INCARICATO DAL
COMMITTENTE PER LA PROGETTAZIONE O PER L'ESECUZIONE
O PER IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA.

IN QUESTA VESTE E' UN

FIDUCIARIO



RESPONSABILE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI

APPALTI PUBBLICI

RUP



“Il Responsabile del procedimento assume il ruolo del Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico”



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA



Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui **all'articolo 91** del presente Capo (*art. 89 comma 1 lett. e*)

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione di lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui **all'articolo 92** del presente Capo, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato (*art. 89 comma 1 lett. f*)



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

- Requisiti -



Titolo di studio	Tipo	Esperienza richiesta nel settore delle costruzioni	Corso di formazione (durata e contenuti minimi)
Diploma di laurea (magistrale o specialistica)	Architettura Ingegneria Scienze e tecnologie agrarie Scienze forestali e ambientali Scienze geologiche	1 anno	Corso di 120 ore costituito da: <ul style="list-style-type: none"> • Modulo giuridico (28 h) • Modulo tecnico (52 h) • Modulo metodologico - organizzativo (16 h) • Parte pratica (24 h) Aggiornamento a cadenza quinquennale di 40 h Ai laureati in Ingegneria della Sicurezza non è richiesto il corso
Diploma universitario (laurea triennale)	Ingegneria civile e ambientale Ingegneria dell'informazione Ingegneria industriale Scienze dell'architettura Scienze e tecniche dell'edilizia	2 anni	
Diploma di scuola secondaria	Geometra Perito industriale Perito agrario Agrotecnico	3 anni	

- Lavori pubblici -

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal **direttore lavori**.
2. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un **direttore operativo** avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.





D. LGS. 81/08 - DEFINIZIONI



Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/08, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;


idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 1, D. Lgs. 81/08

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08.




OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 1, D. Lgs. 81/08

- a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente;
- b) All'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro



Cronoprogramma di 1° livello



PROGETTISTA

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 2, D. Lgs. 81/08

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione

- il piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**);
- il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all'atto di lavori successivi sull'opera (**FO**)





OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08



- Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) -

Art. 90

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai **lavori non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro.**

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 92

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, **il coordinatore per l'esecuzione**, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige **il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo**, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 90

4. **Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, **prima dell'affidamento dei lavori**, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica **anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.**



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Pubblico/Privato in presenza di permesso di costruire



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Privato in assenza di Permesso di costruire



IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In relazione agli obblighi inerenti la sicurezza nel cantiere edile occorre far chiarezza in relazione alla differenza esistente tra il DUVRI e il PSC, ovvero alle eventuali problematiche che possono insorgere da un'eventuale sovrapposizione dei due documenti.

Si rammenta che il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici.

Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile.

In alcuni casi la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI.

Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere.

In realtà al comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. si afferma che:


“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3”.



IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE


Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/gg	Verifica id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PiMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	Nei casi previsti
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	—	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE



Caso 1 - appalti soggetti anche all'applicazione del Titolo IV

IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE



Caso 2 - appalti multipli (accorpamento in un'unica gara di una serie di forniture e lavori)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII**. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici:

▶ **D.O.M.A.**

(distinto per qualifica e corredata degli estremi delle denunce
INPS, INAIL e C.E.)

▶ **Dichiarazione C.C.N.L.**

(Sostituita con il **D.U.R.C.** se cantiere <200 ug e no lavori All.XI)



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII

(prima del D. Lgs. 106/2009)

Imprese dovranno esibire al Committente o RL:



- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII (dopo D. Lgs. 106/2009)

Imprese

dovranno esibire al Committente o RL:



- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII



Lavoratori autonomi dovranno esibire:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 10 D. Lgs. 81/08

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei L. A., è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 91 D. Lgs. 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la progettazione:

Redige il PSC

ALLEGATO XV



Predisporre il Fascicolo dell'opera

ALLEGATO XV



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro

- B1 Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC

- B2 Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS

- C Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- D Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza

- E1 Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto

- E2 Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente

- F Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti



Articolo 95 – Misure generali di tutela



I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:



✓ *il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;*

✓ *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;*



✓ *le condizioni di movimentazione dei vari materiali*






Articolo 95 – Misure generali di tutela



- ✓ *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- ✓ *la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;*
- ✓ *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;*
- ✓ *la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- ✓ *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*



Articolo 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro



I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

✓ *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII al D.Lgs 81/08*



✓ *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili*

✓ *curano la disposizione e l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento*

✓ *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute*



✓ *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*

✓ *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*

✓ *redigono il piano operativo di sicurezza.*





IMPRESA AFFIDATARIA

Articolo 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui **all'allegato XVII.**
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) **coordinare** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

IMPRESA AFFIDATARIA

Impresa affidataria di tipo:

**Società
cooperativa**

**Consorzio fra
cooperative**

**Impresa
individuale
(con dipendenti)**

**Società
commerciale
(es. : s.n.c. s.r.l.)**

**Consorzio
imprese**

**Impresa
familiare**

**Società
consortile**

**Raggruppamenti
temporanei
d'impresa (ex A.T.I.)**

**Consorzio
lavoratori
autonomi**



IMPRESA AFFIDATARIA


Nel caso che il titolare del contratto di appalto sia un **consorzio tra imprese** che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.





IMPRESA AFFIDATARIA

Rispetto a tale definizione, **l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici**, con parere reso in data 27.7.2010, ha chiarito che:

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" di cui all'art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
 - 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
 - 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria;
 - 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.
-
- 



ESEMPI TIPICI DI IMPRESA AFFIDATARIA

può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma
gestire unicamente le imprese subappaltatrici

GENERAL CONTRACTOR

può eseguire lavorazioni con proprio
personale dipendente

IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA

(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)





IMPRESA AFFIDATARIA

CONSORZIO DI IMPRESE

CASO A

**UNA SOLA
IMPRESA
CONSORZIATA
ASSEGNATARIA
DEI LAVORI**

**È IMPRESA AFFIDATARIA
L'IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA PER L'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO**

CASO B

**PIÙ IMPRESE
CONSORZIATE
ASSEGNATARIE
DEI LAVORI**

**È IMPRESA AFFIDATARIA
L'IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO,
SEMPRE CHE VI SIA FORMALE
ACCETTAZIONE**



IMPRESA AFFIDATARIA

Occorre notare che, ai sensi del punto 01 dell'allegato XVII in disposto combinato con l'articolo 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, è penalmente vietato affidare contratti di appalto ad imprese affidatarie che non indichino "al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".

La mancata indicazione da parte dell' impresa affidataria di tale nominativo costituisce ***omissione penalmente rilevante*** da parte del committente dell'accertamento obbligatorio dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ed è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro a carico del committente o del responsabile dei lavori.





IMPRESA AFFIDATARIA

Occorre premettere che "il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di **verificare concretamente** in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori" [Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Impresa "affidataria" e decadenza dall'attestazione SOA per false dichiarazioni - Parere 22 luglio 2010]





IMPRESA AFFIDATARIA

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 è **l'obbligo di formazione** in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro, ma anche ovviamente i dirigenti e i preposti, delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione".

La violazione di detto obbligo è punito con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro a carico di datore di lavoro e dirigente.


L'art. 100 comma 6 bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "**il committente o il responsabile dei lavori**, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".



GLI ADEMPIMENTI

Articolo 101 – Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**



IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

RIEPILOGO OBBLIGHI D. Lgs. 81/08



Datore di lavoro

Redige il POS

Applica il PSC e POS

la corretta organizzazione
del cantiere

cura

la cooperazione tra i Datori
di lavoro e lav. autonomi

Applica l'allegato XIII al D.Lgs 81/08
(prescrizioni di sicurezza e di salute
per la logistica di cantiere)

Consulta preventivamente il RLS

Porte e portoni **Areazione**

Servizi igienici

Illuminazione **Spogliatoi**

Refezione

Etc.



Obblighi di trasmissione

Art. 101, comma 1, D.Lgs 81/08 - Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Art. 101, comma 2, D.Lgs 81/08 - Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Art. 96, comma 1, lettera g, D.Lgs. 81/08 - I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il POS con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV p.to 3.2 del D.Lgs 81/08.

Art. 100, comma 4, D.Lgs 81/08 - Il PSC e il POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 - Il POS deve essere trasmesso all'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori.

Art. 97, comma 3, lettera b, D.Lgs 81/08 - L'impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con il proprio.

Art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 - L'impresa affidataria deve trasmettere i POS delle imprese esecutrici al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 - Le ditte esecutrici possono iniziare le loro attività solo dopo che la ditta affidataria e il Coordinatore ne hanno verificato il POS (entro 15 giorni massimo).

“Notifica Preliminare”

(ART. 99 D.lgs 81- 09/04/2008)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' [ALLEGATO XII](#), nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui [all'articolo 90, comma 3](#);

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza



NOTIFICA PRELIMINARE

(ART. 99 D.lgs 81- 09/04/2008)

- ▶ Data della comunicazione
 - ▶ Indirizzo del cantiere
 - ▶ Committente (i), nome (i) e indirizzo (i)
 - ▶ Natura dell'opera
 - ▶ Responsabile dei lavori, nome ed indirizzo
 - ▶ Coordinatore della progettazione, nome ed indirizzo
 - ▶ Coordinatore per l'esecuzione, nome ed indirizzo
 - ▶ Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
 - ▶ Durata presunta dei lavori
 - ▶ Numero massimo presunto degli operatori sul cantiere
 - ▶ Numero d'impres e lavoratori autonomi previsti
 - ▶ Identificazione, Codice fiscale o P.IVA delle imprese già selezionate
 - ▶ Ammontare complessivo presunto dei lavori (in €)
-



“Consultazione degli RLS”

(ART. 102 D.lgs 81- 09/04/2008)

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.



“Modalità attuative di particolari Obblighi”

(ART. 104 D.lgs 81- 09/04/2008)

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
-





IMPRESA ESECUTRICE

In particolare è importante comprendere, con riferimento a ciascuna impresa esecutrice, “quali siano i soggetti che ricoprono la figura di datore di lavoro, dirigente, preposto e soggetti delegati”. Ed è necessario verificare, “nella complessità dei soggetti che eseguono i lavori, se vi siano delle posizioni di garanzia peculiari e, perciò, quali siano le posizioni assunte dalle singole imprese che intervengono in cantiere”.



IMPRESA ESECUTRICE

Esecutore di tipo :

**Società
cooperativa**

**Società
commerciale
(es. : s.n.c. s.r.l.)**

**Società
consortile**

**Consorzio fra
cooperative**

**Consorzio
imprese**

**Raggruppamenti
temporanei
d'impresa (ex A.T.I.)**

**Consorzio
lavoratori
autonomi**

**Impresa
individuale
(con dipendenti)**

**Impresa
familiare**

**Formule
aggregative di
lav. autonomi**

**Lavoratore
autonomo**

Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi raramente godono di una copertura legislativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ma spesso sono esposti agli stessi rischi dei lavoratori dipendenti. Inoltre, molti lavoratori autonomi svolgono la loro attività in settori ad alto rischio come l'agricoltura, la pesca, l'edilizia o i trasporti, pur non rientrando, spesso, nell'ambito di applicazione delle legislazioni esistenti.



Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi sono i soggetti che intervengono **SPESSO** nel luogo di lavoro (cantieri, impiantistica, ecc.) concorrendo alla realizzazione di un'opera, fornendo esclusivamente la loro opera professionale, senza vincolo di subordinazione.

Il D. lgs. 81/08 obbliga i lavoratori autonomi al rispetto di norme di sicurezza, allo scopo di tutelare se stessi e gli altri lavoratori, autonomi e non, presenti in cantiere.



Lavoratori autonomi

Essi sono TENUTI a:

- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla legislazione;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente alla legislazione;
- seguire le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE);
- attenersi a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nel piano operativo di sicurezza (POS).



Lavoratori atipici

Per quanto lavoro dipendente e lavoro autonomo tendano ancora a configurarsi come archetipi essenziali nell'individuazione della natura delle prestazioni di lavoro

Nuovi schemi di organizzazione del lavoro e la larga diffusione del terziario avanzato e altamente innovativo.

Genera altre modalità di prestazione riconducibili ad una espressione comprensiva sempre più largamente diffusa, quella di

“LAVORO ATIPICO”



Lavoratori atipici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La cosiddetta legge Biagi in materia di flessibilità del lavoro (*legge delega n. 30/2003* e il *D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003*) sottrae allo stato di inqualificazione alcune figure di lavori collocandole a margine di quello dipendente

Il D. Lgs. 276/03 ridisegna complessivamente il quadro dei rapporti di lavoro diversi dal rapporto di dipendenza a tempo pieno, prevedendo o ridisciplinando: la **somministrazione di lavoro** (ex lavoro interinale), l'**appalto** e il **distacco** (Titolo III); le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e cioè:

il **lavoro intermittente**, il **lavoro ripartito** e il **lavoro a tempo parziale** (Titolo V);

l'**apprendistato** e il **contratto di inserimento**(Titolo VI);

le tipologie contrattuali **a progetto** (ex collaborazioni coordinate continuative) e **occasional** (Titolo VII).



Lavoratori atipici

Nei confronti degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza, il D. Lgs. 276/03 fa riferimento, per ognuna di queste tipologie di lavoratori, alle disposizioni normative esistenti, prevedendone l'applicazione, però, con modalità non sempre omogenee ed identiche.

Per il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato e il contratto di inserimento si può ritenere che non differiscano, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dal lavoro dipendente così come regolamentato dal D. Lgs. 81/08 e pertanto, il datore di lavoro rimane titolare di tutti gli obblighi di sicurezza.

Le maggiori novità e i conseguenti maggiori dubbi riguardano il contratto di somministrazione (ex interinale), il lavoro a progetto (ex co.co.co.) e il lavoro occasionale.



ATTENZIONE

Non confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale. Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La **ditta o impresa individuale** fa capo a un solo soggetto, che è l'unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti.

Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di **impresa familiare**. In entrambi i casi, ditta o impresa individuale e/o impresa familiare, il titolare datore di lavoro soggiace agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista dalla Legge.

E' ritenuta **non regolare** la posizione di due o più lavoratori autonomi che si "associano di fatto" per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l'obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti.





Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III;
Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III;
Tessera di riconoscimento con fotografia;
Sorveglianza sanitaria (a proprio carico)
Corsi di formazione specifici (a proprio carico)

Art. 21



Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l'applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08

riceve copia del PSC (ovvero di un estratto per le parti di interesse)



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Nelle due sentenze della corte di cassazione 4 sezione penale (n. 1490 del 14/01/2010 e n. 18419 del 21/04/2010) è stata esaminata la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE).

Le considerazioni rappresentano una svolta nella interpretazione giurisprudenziale non tanto per l'orientamento, quanto soprattutto per l'originalità dei ragionamenti. Infatti vengono esposte ipotesi concrete riguardo l'ambito intellettuale e temporale delle azioni di coordinamento e controllo che ci spettano!

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

In precedenti sentenze l'attività del CSE veniva perlopiù espressa con considerazioni che non andavano molto oltre la generica ripetizione del testo di legge (verifica degli adempimenti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, verifica dell'idoneità e congruità dei piani operativi di sicurezza, contestazione delle violazioni, sospensione dei lavori ecc.), e che potevano essere riassunte nei seguenti principi:

- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha un' autonoma posizione di garanzia non sovrapponibile a quella di **altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro**,
- effettua azioni di controllo effettivo sulle fasi di lavorazione, tanto più necessarie nella fase iniziale dei lavori
- verifica il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di **costanti controlli** misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori"

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Alcuni commentatori inoltre ritenevano che tali obblighi potessero essere adempiuti solo con un'assidua presenza o con una gestione delle attività attraverso dei collaboratori, caratteristiche generiche che certamente in taluni casi (cantieri di grandi opere) sono necessarie e che però in tutti i casi non sono da sole sufficienti allo scopo della prevenzione infortuni e igiene del lavoro. In altre parole, i commentatori che si cimentavano nella difficile esegesi dell'attività del CSE, aldilà di mettere in guardia i professionisti sulla rilevanza del compito del CSE e sulla possibilità di venire chiamato a rispondere penalmente (supergarante della sicurezza, deus ex machina della sicurezza, regista, controllore aggiunto, ecc.), non riuscivano a dare indicazioni pratiche su come si doveva comportare il coordinatore per l'esecuzione.



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Le recenti sentenze non ritengono la presenza in cantiere un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del lavoro da parte del coordinatore, sviluppano ragionamenti sul suo complesso ruolo, impostano l'attività sulla qualità delle azioni, sulla capacità organizzativa, sulla previsione delle situazioni, sulla efficacia dei controlli preliminari e finalmente **mettono a confronto l'opera del coordinatore con l'altra fondamentale posizione di garanzia del datore di lavoro e con quella del preposto, facendone risaltare la particolare connotazione.**

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

•Il CSE ha una funzione di vigilanza "alta". Essa non va confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.

•Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

• ***Gli eventi scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori sono affidati alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; quelli riconducibili alla configurazione complessiva di base della lavorazione rientrano nell'ambito del coordinatore al quale è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza.***

• ***Il dovere di alta vigilanza non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.***

Il Ruolo del CSE: Posizione Apicale con opportune azioni di coordinamento e controllo

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori si pone senza dubbio al vertice della gestione della prevenzione infortuni e malattie professionali del cantiere.

Il compito principale del CSE si svolge attraverso **opportune azioni di coordinamento e controllo**



Concludendo, le sentenze contemplanò:

- ▶ Diversificazione della vigilanza fra: coordinatore, datore di lavoro, dirigente e preposto
- ▶ Diversificazione della tipologia dell'evento che ha causato l'infortunio
- ▶ Presenza del coordinatore in cantiere



COORDINAMENTO A DUE LIVELLI

Con l'introduzione del ruolo dell'impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di coordinamento esistente nei cantieri.

- **COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO**

Svolto dal coordinatore per la sicurezza

- **COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO**

Svolto dall'impresa affidataria



COORDINAMENTO A DUE LIVELLI

COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO

Svolto dal coordinatore per la sicurezza

- Ha la visione globale del cantiere
- Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori,
- Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità
- Verifica l'attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali
- Si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni

COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO

Svolto dall'impresa affidataria

- Sceglie le imprese subappaltatrici
 - Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici
 - Organizza e gestisce il cantiere ALL XII
 - Vigila sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione del PSC
-



La Vigilanza

- ▶ Quella del coordinatore è definita
alta vigilanza
- ▶ Quella del datore di lavoro è definita
operativa, puntuale, stringente,
- ▶ Quella del coordinatore è rivolta
alla generale configurazione delle lavorazioni
- ▶ Quella del datore di lavoro è svolta
momento per momento



Gli eventi

- ▶ Solo per gli eventi riconducibili a carenze organizzative generali si potrà ipotizzare anche la responsabilità del coordinatore.
- ▶ Gli eventi occasionali: presenza di un lavoratore sul fondo di uno scavo pericoloso, mancato uso di un sistema arresto caduta, mancato uso dell'elmetto da parte di un lavoratore.



La presenza in cantiere del CSE

- ▶ L'attività di vigilanza sulla configurazione generale del cantiere

***Non richiede la continua presenza del CSE
nel cantiere con ruolo di controllo
Ma deve
evitare pericolosi vuoti di vigilanza***



Cass. Pen., Sez. IV, n. 27442 del 4 luglio 2008, G., in Ced Cass. 240961)

*..... del resto, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non e' assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di **vigilare** sulla corretta osservanza, da parte delle stesse, delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.*

Cassazione IV sezione penale sentenza n.17631 del 24 aprile 2009.

... il coordinatore per l'esecuzione ha una posizione di garanzia di ampio contenuto che si estrinseca in compiti anche di vigilanza e di controllo e nei connessi poteri impeditivi, come quello di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato.

... ciò che conta è che lo stesso svolga il suo compito di verificare concretamente ciò che in cantiere avviene, secondo cadenze e tempistiche adeguate alla tipologia e alle dimensioni del cantiere, alle fasi lavorative e alle maggiori o minori condizioni di rischio presenti.

Corte di appello, sez. IV, sentenza n. 38002, del 3 ottobre 2008

“I compiti codificati dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori”.

Cassazione - IV Sezione Penale - Sentenza n. 19372 del 18 maggio 2007

“... né, d'altra parte, ad escluderne la responsabilità è sufficiente che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza”

Corte di Cassazione, sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1490.

“... non esonera il coordinatore dalle sue responsabilità neppure la mancata conoscenza di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso”.

Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell'8 maggio 2008.

*Il coordinatore per l'esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che **non si sovrappone** a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di **coordinamento** e **controllo**, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.*

IL CSP



Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008 - Pres. Altieri

.....il piano deve tra l'altro contenere: a) la stima dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori; b) l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi alla presenza in cantiere, simultanea o successiva, di più imprese; c) una relazione tecnica con la indicazione delle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Nella circostanza, invece, l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni.....

.....la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto.



La Figura del LAVORATORE AUTONOMO alla luce della Circ. n. 16 del 04/07/2012

Secondo l'art. 89 lettera d) il lavoratore autonomo è:

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Non va confuso con l'artigiano che, se ha dipendenti, è considerato impresa e viene definito dall'art. 2 della legge-quadro 443/1985 come la persona fisica che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana; assume le piena responsabilità dell'impresa e svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda.

Il Lavoratore Autonomo **dovrebbe avere un contratto d'opera (art. 2222 cc)** con il Committente o con una impresa. Non dovrebbe porsi come **affidatario** essendo questo ruolo riservato alle imprese affidatarie (art. 89 comma 1 lettera i).



Le particolarità del Lavoratore autonomo (LA):

- ▶ • Non deve redigere il POS.
- ▶ • Non “fa numero” per la nomina del CSP e del CSE.
- ▶ • Ha obblighi di prevenzione inferiori rispetto ad un'impresa.
- ▶ • Gli obblighi sono indicati in parte nell'art. 21 ed in parte nel Titolo IV.

.



Le particolarità del Lavoratore autonomo (LA):

In sintesi i lavoratori autonomi:

- Devono esporre il tesserino di riconoscimento
- ▶ Devono utilizzare le attrezzature in conformità al Titolo III.
- Devono utilizzare i DPI in conformità al Titolo III.
- Devono munirsi di tesserino di riconoscimento.
- Devono adeguarsi alle prescrizioni del CSE.
-



La Circolare n. 16/2012 specifica che:

Gli elementi significativi connessi alla definizione di Lavoratore autonomo sono quelli riguardanti **il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale**, rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una **effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa** delle intere opere da eseguire. In tal senso, secondo il dicastero **a nulla rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura**, né la disponibilità delle macchine o attrezzature per la realizzazione dei lavori data dal committente o dall'impresa esecutrice, rappresentando tale circostanza un elemento sintomatico della **non genuinità della prestazione autonoma**.



Altri elementi connessi alla definizione del L.A.

La nota ministeriale **esclude** la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento alle attività consistenti nella realizzazione di **opere strutturali del manufatto, legate alle operazioni di sbancamento di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere.**

Per lo svolgimento di tali mansioni, infatti, è necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a realizzare il **coordinamento tra lavoratori**, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell'attività autonoma relativamente a tempi e modalità di esecuzione dei lavori



Alla Camera di Commercio.

Se dovessimo tener conto delle definizioni tipo "impresa artigiana" o "impresa individuale" riscontrabili nelle visure camerali, in realtà composte dal solo titolare senza dipendenti, il Lavoratore Autonomo dovrebbe elaborare il POS in quanto nella denominazione camerale, verremmo a leggere il termine "impresa".

Quest'obbligo non ricade sul lavoratore autonomo in quanto "entità senza dipendenti" e, quindi, "non datore di lavoro" e, conseguentemente "non impresa".



La Circolare 16/2012

Da uno studio dell'ANCE-ISTAT relativo alla presenza di lavoratori autonomi in cantiere è stato rilevato che, nei cantieri presi in esame nel 2011, risultavano impiegati più autonomi (1.039.000) che dipendenti (986.000)

Questa anomalia ha spinto il Ministero ad emanare la Circolare suddetta, indirizzata al personale ispettivo.

Sempre più spesso sono presenti lavoratori autonomi in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Praticamente non sono più “autonomi”



la presenza dei L.A. in cantiere

Sostanzialmente la Circolare, che è rivolta agli OdV, individua principalmente due situazioni. Situazioni che debbono essere analizzate per le criticità che presentano in quanto coinvolgono sia il corretto inquadramento dei lavoratori, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi.

Evasione Contributiva

Minore tutela LA



La Circolare fa riferimento al:

Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL nella seduta del 29 Novembre 2011.

In questo Documento vengono analizzati 5 casi (ed alcuni sottocasi) e vengono indicati quali sono da ritenersi irregolari e quali regolari.



Caso A

Il Lavoratore Autonomo, che assume un incarico, ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze e le proprie attrezzature.

La situazione è regolare ed il Lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100 (c. 3), 138 e 152.



Caso B: Lavoratore Autonomo al servizio di una impresa esecutrice

B1. Il rapporto è regolare se il L.A. svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa.

B2. Se il L.A. è regolarmente assunto (ad es. a tempo determinato con versamento degli tutti gli oneri previdenziali) il rapporto è regolare.

In caso diverso (svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione) la situazione è irregolare e il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice è individuato come Datore di Lavoro di fatto (art. 299) con tutti gli oneri e responsabilità relativi.



Caso C

Lavoratori Autonomi associatisi, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano in subordine al primo.

La situazione non è regolare in quanto vi è un datore di lavoro di fatto che si avvale della prestazione d'opera di altri autonomi (prestatori subordinati di fatto).

Il L.A. contraente assume tutti gli oneri propri del Datore di Lavoro.



Commento

Il CSE non ha alcun potere d'interpretare la presenza, in cantiere di artigiani (LA) come "un'impresa di fatto" con un "datore di lavoro di fatto" in quanto tale interpretazione è compito degli organi di vigilanza prima ed eventualmente del Giudice dopo.

Non potrà, conseguentemente, richiedere agli artigiani la documentazione richiesta per le imprese. In modo particolare non potrà richiedere al suo presunto datore di lavoro di fatto, fra le altre cose, il Piano Operativo di Sicurezza.



Caso D

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti disgiunti ma con unico fine.

Se l'esecuzione dell'opera è ripartita in lavorazioni singole, chiaramente identificate nel contratto, tra loro disgiunte e realizzabili in piena autonomia organizzativa, allora la situazione è da ritenersi regolare.

D1. Se le singole lavorazioni vengono svolte in concreto da più autonomi si ha una situazione irregolare come nel caso B2.

D2. Le singole lavorazioni in cui è ripartita l'opera non possono essere eseguite in piena autonomia. Si ha una non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale da parte del Committente o dell'Impresa affidataria per conto del quale viene svolto il lavoro.



Caso E

Imprese individuali senza dipendenti (cioè L.A.) associate in raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con una delle imprese mandataria e le altre mandanti).

La realizzazione dell'opera è corretta dal punto di vista della gestione dell'appalto

(D.L.vo 163/2006), ma...

Vediamo due possibili situazioni:



Caso E1

R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro formale. I mandanti sono considerati lavoratori subordinati, quindi occorre un contratto a tempo determinato tra mandatario e mandanti (oppure occorre costituire una società ad hoc).

Devono essere applicati tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008.



Caso E2

R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale, ma di datore di lavoro di fatto in quanto ha una posizione di supremazia derivante dalla stipulazione del contratto con il Committente.

In capo al mandatario sono gli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008, mentre il Committente incorre in responsabilità derivante dalla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico-professionale del mandatario.



Torniamo alla Circolare 16/2012

Partendo dalle considerazioni contenute nel suddetto documento, il Ministero con la Circolare fornisce agli Organi di vigilanza una serie di criteri “presuntivi” atti ad individuare situazioni irregolari sanzionabili penalmente, sia nei riguardi del T.U. sia di natura lavoristica aventi cioè conseguenti evasioni contributive.



Nella Circolare si fa notare tra l'altro che:

*nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione... **non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa** dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo.*



La Circolare conclude:

Il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione...le prestazioni dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività:

- ▶ *Manovalanza*
- ▶ *Muratura*
- ▶ *Carpenteria*
- ▶ *Rimozione amianto*
- ▶ *Posiziome di ferri e ponti*
- ▶ *Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.*



Possiamo ritenere che attività tipiche di natura autonoma...

siano quelle che intervengono nella fase di completamento dell'opera, cioè:

- ▶ Lavori di natura idraulica
- ▶ Lavori elettrici
- ▶ Posa in opera di rivestimenti
- ▶ Montaggio infissi e controsoffitti
- ▶ Opere di restauro architettonico.



Il cantiere "tipo" del Titolo IV




Committente



Impresa affidataria


**Impresa
esecutrice**



Lav. Aut.



Lav. Aut.



**Impresa
esecutrice**




**Impresa
esecutrice**


**Impresa
esecutrice**




Un cantiere "reale"




Altro esempio di cantiere




Altro esempio di cantiere




Altro esempio di cantiere



Il L.A. “affidatario”???????



Altro soggetto “affidatario”?????



Contravvenzioni: Committente o Responsabile dei Lavori

(*) importi da rivalutare – vedasi per ultimo il Decreto direttoriale n.111/2023

Violazione	Sanzione in € (*)
Non nomina il Coordinatore per la Fase di Progettazione	1600
Non nomina il Coordinatore per la Fase di Esecuzione	1600
Non verifica l'idoneità tecnico professionale di Imprese e Lavoratori Autonomi	1200
Non si assicura che l'impresa affidataria verifichi l'idoneità delle imprese e L.A. cui sono affidati lavori in subappalto ed abbia dirigenti e preposti formati	1200

Contravvenzioni: CSP

Violazione	Sanzione in € (*)
Non redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento	1600
Redige il PSC senza i contenuti minimi dell'allegato XV	1600
Non redige il fascicolo dell'opera o lo predispone senza che abbia i contenuti di cui all'allegato XVI.	1600
Non si attiene ai principi e misure generali di tutela (art. 15) nella individuazione e pianificazione delle fasi di lavoro, in merito alle interferenze ed alla durata dei vari lavori e fasi	1600

Contravvenzioni: CSE

Violazione	Sanzione in € (*)
Non verifica l'applicazione da parte di imprese e L.A. delle disposizioni del PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro	1600
Non verifica l'idoneità del POS delle imprese	1600
Non adegua il PSC ed il fascicolo all'evoluzione del cantiere	1600
Non organizza tra Datori di Lavoro e L.A. la cooperazione ed il coordinamento	1600

Contravvenzioni: CSE

Violazione	Sanzione in € (*)
Non segnala al Committente le inosservanze delle imprese a quanto disposto dal PSC e dalle norme e non propone la sospensione dell'attività di tali soggetti	1600
Non segnala all'organo di vigilanza l'inadempienza reiterata già segnalata al Committente senza che questo prenda provvedimenti	1600
Non sospende una fase di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato	1600
Non redige il PSC nel caso egli sia nominato Coordinatore per l'Esecuzione ed il PSC non sia già presente	1600

Contravvenzioni: CSE

Violazione	Sanzione in € (*)
Non attua quanto previsto negli accordi tra parti sociali per le attività degli RLS	1200

Contravvenzioni: Datore di Lavoro Impresa Affidataria

Violazione	Sanzione in € (*)
Non vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC	1600
Non verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese e del L.A. (art. 26 c. 1 lett.a)	1200
Non coordina gli interventi di organizzazione e gestione del cantiere	500
Non verifica la congruenza del POS o non trasmette i Piani al Coordinatore per l'Esecuzione	500
Applica in cantiere dirigenti e/o preposti privi di adeguata formazione	500

Contravvenzioni: Datore di Lavoro E Dirigenti

Violazione	Sanzione in € (*)
Non assolvono le prescrizioni allegato XIII – WC spogliatoi – vie circolazione – docce – etc.	500
Non regolano accesso e realizzano recinzione	500
Non curano il deposito dei materiali contro il crollo ed il ribaltamento	500
Non curano la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e evacuazione dei detriti	500

Contravvenzioni: Datore di Lavoro E Dirigenti

Violazione	Sanzione in € (*)
Non redigono il POS per il cantiere ove operano loro addetti	da 1600 a 2000 **
Non redigono il POS con i contenuti di cui all'allegato XV	500
Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS	1600
L'impresa affidataria non verifica la coerenza del POS delle altre imprese o non lo trasmette al Coord. per l'Esecuzione	500
** ** Se nel cantiere l'impresa svolge lavori pericolosi di cui all'allegato XI	

Contravvenzioni: lavoratori autonomi

Violazione	Sanzione in € (*)
Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS	400
Non si adeguano alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'Esecuzione ai fini della sicurezza	200
Non utilizzano attrezzature conformi al Titolo III, non utilizzano idonei DPI	150

Sanzioni amministrative Committente o Responsabile dei Lavori

Soggetto	Violazione	Sanzione in € (*)
Committente o Resp. Lavori	Non trasmettono il PSC a tutte le imprese inviate a presentare le offerte (lavori privati)	500 (600)
Committente o Resp. Lavori	Non trasmette all'amministrazione concedente la documentazione su idoneità tecnico professionale di imprese e L.A. e copia della notifica preliminare	500 (600)

Non è prevista alcuna sanzione pecuniaria in caso di non invio della notifica preliminare agli organi di vigilanza ma solo per omessa trasmissione all'Amministrazione concedente.

Sanzioni amministrative

Soggetto	Violazione	Sanzione in € (*)
Datore di Lavoro e Dirigente	Non mettono a disposizione degli RLS PSC e POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori	500 (600)
Datore di Lavoro e Dirigente	L'impresa affidataria non trasmette il PSC ad imprese e Lav. Aut.	500 (600)
Datore di Lavoro e Dirigente	I lavoratori non sono muniti della tessera di riconoscimento (dati lavoratore- sua fotografia – dati azienda)	100 per ogni lavoratore (133,33)

COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE

- ❑ l'inizio dei lavori;
 - ❑ le eventuali sospensioni e le riprese;

 - ❑ la data della presunta presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, da confermare prima del loro ingresso in cantiere;
 - ❑ la data della presunta presenza in cantiere di lavoratori autonomi, da confermare prima del loro ingresso in cantiere,
- ▶ Il testo di cui sopra potrà essere applicato anche per il committente, in caso di appalti scorporati.

SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

- ▶ I sopralluoghi in cantiere del Coordinatore avverranno di norma:
 - ❑ prima di ogni nuova fase lavorativa;
 - ❑ prima dell'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
 - ❑ in occasione delle fasi critiche
 - ❑ in occasione del termine di ogni fase lavorativa

MODALITA' DEI SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

- ▶ Dette visite verranno svolte, in modo congiunto, fra:
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - Responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice;
 - Responsabili di cantiere delle imprese subappaltatrici;
 - Eventuali lavoratori autonomi,

SCOPO SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

- ▶ Verificare se il cantiere (dimensione fisica e organizzativa) , le relative opere provvisorie , le modalità di esecuzione dei lavori rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme, ma anche previsti dal PSC.

COORDINAMENTO SUBAPPALTATORI

- ▶ Il coordinamento dei subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, spetta all' appaltatore o ai suoi diretti collaboratori (Direttore del cantiere o **Responsabile di cantiere**), il quale, prima dell'avvio delle lavorazioni date in subappalto, convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi.
- ▶ **A tale riunione dovrà essere invitato dall'appaltatore anche il C.S.E.**
- ▶ Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente documentata.
- ▶ Ovviamente il coordinamento dei vari appaltatori, in caso di appalti scorporati, spetta al CSE e quindi sarà lo stesso a convocare i vari appaltatori per il loro coordinamento.

AZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- ▶ Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione si possono riassumere in 7 azioni fondamentali:
 - 1) Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - 2) Riunione preliminare all'inizio dei lavori
 - 3) Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della documentazione degli esecutori
 - 4) Riunioni di coordinamento
 - 5) Sopralluoghi e controlli
 - 6) Coordinamento degli RLS e RLST
 - 7) Aggiornamento documenti di sicurezza.

Es. PROCEDURA DEL CSE

- ▶ Il Coordinatore per l'esecuzione, appena assunto l'incarico, verifica l'adeguatezza del PSC in relazione alle modifiche intervenute dalla conclusione della progettazione esecutiva in relazione a:
 - ▶ • Contesto ambientale
 - ▶ • Piccole modifiche progettuali
- ▶ Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per l'esecuzione il CE procederà all'aggiornamento del piano stesso **valutando se necessario la modifica dei costi per la sicurezza.**
- ▶ Il piano di sicurezza e coordinamento modificato sarà formalmente trasmesso all'impresa aggiudicataria.

Attività	Figure coinvolte	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Verifica del PSC in funzione delle modifiche di contesto ambientale e/o progetto esecutivo	- Coordinatore esecuzione - Committente/ Responsabile dei lavori - Progettista / Direttore dei lavori.	- PSC - Progetto esecutivo	- Nessuno
(Eventuale) Aggiornamento del PSC	- Coordinatore esecuzione - Committente/Responsabile dei lavori - Progettista/Direttore Lavori	- PSC - Progetto esecutivo	- PSC aggiornato
Trasmissione del PSC aggiornato alle imprese aggiudicatarie	- Coordinatore esecuzione	- PSC	- Scheda di trasmissione aggiorn. PSC

AZIONE 2 – RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI

- ▶ Preliminarmente all’inizio dei lavori, è bene che il Coordinatore convochi una riunione che ha come scopo principale quello di conoscere le imprese e/o i lavoratori autonomi che gestiranno i lavori e comunicare alle stesse i principi ispiratori del PSC e le principali azioni di coordinamento.
- ▶ Si ritiene opportuno che alla riunione partecipino: il committente o il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori e i responsabili delle imprese e/o i lavoratori autonomi aggiudicatari degli appalti (in caso di appalto scorporato)
- ▶ Al fine di migliorare l’attività di coordinamento, il coordinatore si rapporterà nell’esecuzione delle sua attività esclusivamente con i responsabili delle imprese e con i lavoratori autonomi aggiudicatari, lasciando a questi il compito di coordinarsi con i propri subappaltatori e fornitori.

RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORI

- ▶ L'ordine del giorno della riunione preliminare è:
 - ▶ • Illustrazione del piano di sicurezza e coordinamento
 - ▶ • Illustrazione delle azioni di coordinamento e controllo che saranno realizzate dal Coordinatore per l'esecuzione
 - ▶ • Esplicitazione di particolari richieste di dettaglio che dovranno essere contenute all'interno dei POS
 - ▶ • Verifica delle richieste di modifica al piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese aggiudicatarie
 - ▶ • Verifica preliminare del programma dei lavori
 - ▶ • Varie ed eventuali
- ▶ Questa azione sarà ripetuta nel corso dei lavori, prima dell'ingresso in cantiere di una nuova impresa aggiudicataria e/o un lavoratore autonomo aggiudicatario

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	- Coordinatore esecuzione	Nessuno	- Lettera di convocazione
Esecuzione della riunione	- Coordinatore esecuzione - Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria - Lavoratore autonomo aggiudicatario. - Committente/Responsabile dei lavori - Progettista/Direttore Lavori	- PSC - Cronoprogramma dei lavori	- Verbale della riunione preliminare

VERIFICA POS E DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA - PRODOTTA DAGLI ESECUTORI

- ▶ Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il C.S.E. verifica
- ▶ • l'idoneità dei POS delle imprese esecutrici, richiedendo l'adeguamento di quelli non idonei e dando conferma scritta per quelli idonei
- ▶ • la comunicazione della nomina del Responsabile del cantiere (sostituto del D.L.) delle imprese aggiudicatrici. Questa nomina è fondamentale in quanto permette al Coordinatore di avere un referente qualificato all'interno del cantiere.
- ▶ • le schede di identificazione di imprese e dei lavoratori autonomi. I dati contenuti all'interno della scheda permettono al Coordinatore di entrare in possesso di tutti i dati identificativi di chi opera in cantiere.
- ▶ • le dichiarazioni di adempimento agli obblighi di sicurezza previsti per legge di imprese e lavoratori autonomi. Questa dichiarazione permette al coordinatore di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in regola con quanto previsto per legge.

VERIFICA POS E DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA PRODOTTA DAGLI ESECUTORI

- ▶ I POS e la documentazione dei subappaltatori sono trasmessi al coordinatore per l'esecuzione dall'impresa aggiudicataria da cui dipendono contrattualmente con visto di congruità .
- ▶ Con i dati di identificazione raccolti, prima dell'inizio dei singoli lavori il coordinatore per l'esecuzione integra il PSC con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Verifica contenuti POS	- Coordinatore esecuzione	-PSC -Lista controllo POS	-Lista controllo POS
Richiesta di modifiche di POS non idonei	- Coordinatore esecuzione -Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria		-Lista controllo POS
Verifica della documentazione degli esecutori e integrazione del PSC	- Coordinatore esecuzione	-Lett. nomina del responsabile di cantiere -Scheda di identificazione esecutori -Scheda obblighi sicurezza	-Scheda integrazione nominativi imprese PSC -Scheda di trasmissione aggiorn. PSC

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

- ▶ Preliminarmente all'inizio dei lavori e periodicamente durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore deve indire delle riunioni di coordinamento.
- ▶ Alla riunione partecipano i responsabili di cantiere delle imprese aggiudicatrici e i lavoratori autonomi aggiudicatari e possibilmente il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori
- ▶ Obiettivi della riunione sono:
 - ▶ • organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l'informazione reciproca
 - ▶ • verificare la correttezza dell'applicazione del piano nel periodo precedente alla riunione
 - ▶ • verificare tramite il cronoprogramma dei lavori i rischi di interferenza
 - ▶ • individuare gli incaricati della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC
- ▶ Il verbale della riunione di coordinamento costituisce integrazione al PSC

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	- Coordinatore esecuzione	- Nessuno	- Lett. convocazione
Esecuzione della riunione	- Coordinatore esecuzione - Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria - Lavoratore autonomo aggiudicatario. - Committente/Responsabile dei lavori - Direttore Lavori	- PSC - POS - Cronoprogr. lavori	- Verbale riunione coordinamento - Cronoprogramma dei lavori aggiornato - Scheda di trasmissione aggiorn. PSC

SOPRALLUOGHI E CONTROLLI IN CANTIERE

- ▶ Il coordinatore, durante l'esecuzione dei lavori, effettua sopralluoghi in cantiere con il responsabile di cantiere per verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS. La periodicità dei sopralluoghi resta a discrezione del coordinatore in relazione al tipo e complessità delle lavorazioni che si eseguono in cantiere.
- ▶ Nel caso in cui nel corso del sopralluogo si stiano svolgendo delle attività lavorative che presentano situazioni di pericolo grave ed imminente, Il coordinatore le sospende fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
- ▶ Il coordinatore contesta **per iscritto** all'esecutore le situazioni di inosservanza agli art. 7, 8, 9 del D.Lgs 494/96 e del PSC e successivamente segnala al committente o al responsabile dei lavori le situazioni contestate, proponendo: la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Impresa o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.
- ▶ Il coordinatore comunica all'AUSL e al Dipartimento del Lavoro quanto segnalato al committente o al responsabile dei lavori, quando questi non adottano alcun provvedimento in merito senza fornire alcuna motivazione.

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Effettuazione sopralluoghi in cantiere	- Coordinatore esecuzione - Responsabile cantiere - Lavoratore autonomo aggiudicatario	- PSC - POS	- Verbale di sopralluogo
Sospensione lavori per pericolo grave ed imminente	- Coordinatore esecuzione - Responsabile cantiere - Lavoratore autonomo aggiudicatario	- Nessuno	- Verbale di sopralluogo
Contestazione inadempienza a art.94,95,96, 97 comma I, e PSC	- Coordinatore esecuzione - Responsabile cantiere - Lavoratore autonomo aggiudicatario	- PSC - POS	- Verbale di sopralluogo
Segnalaz. a Comm./ R.L. inadempienza	- Coordinatore esecuzione - Committente / Responsabile dei lavori	- Verbale di sopralluogo	- Lett. segnalazione
Comunicazione dell'inadempienza agli organi di vigilanza	- Coordinatore esecuzione	- Lett. Segnalaz. - Verbale di sopralluogo	- Lett. Comunicaz.

COORDINAMENTO DEI RLS E RLST

- ▶ Il coordinamento si esplicherà principalmente attraverso l'esecuzione di riunioni e di sopralluoghi in cantiere con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e gli rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriali (RLST). Le riunioni potranno essere richieste dal coordinatore o dai rappresentanti dei lavoratori.
- ▶ All'interno delle riunioni si valuterà lo stato di avanzamento dei lavori e lo stati di applicazione del PSC e dei POS e l'applicazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere .
- ▶ Nel corso dei sopralluoghi si verificherà l'applicazione di quanto previsto per legge e dai documenti per la sicurezza.

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore esecuzione - RLS/RLST 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> - Lett. di convocazione
Esecuzione della riunione	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore esecuzione - RLS/RLST 	<ul style="list-style-type: none"> - PSC - POS - Cronoprogramma dei lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di riunione
Sopralluoghi in cantiere	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore esecuzione - RLS/RLST 	<ul style="list-style-type: none"> - PSC - POS 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di sopralluogo

AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI SICUREZZA

- ▶ Nel caso in cui siano necessarie delle modifiche all'opera da realizzare (varianti, ecc.) o nell'evoluzione dei lavori che rendano inattuabile o superato il PSC e il Fascicolo dell'opera, il C.E. provvederà all'aggiornamento dei documenti di sicurezza.
- ▶ A seguito dell'aggiornamento del PSC, il C.E. richiederà l'aggiornamento dei POS delle imprese esecutrici

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Aggiornamento del piano di sicurezza	- Coordinatore esecuzione - Committente/ Responsabile dei lavori - Progettista / Direttore dei lavori.	- PSC - Progetti	- PSC aggiornato
Trasmissione documento alle imprese aggiudicatarie.	- Coordinatore esecuzione		- Scheda di trasmissione aggiorn. PSC
Aggiornamento fascicolo dell'opera	- Coordinatore esecuzione	- Fascicolo dell'opera	- Fascicolo dell'opera aggiornato
Richiesta aggiornamento dei POS	- Coordinatore esecuzione	- PSC	- Lett. richiesta aggiornamento POS

REGISTRO DI COORDINAMENTO

- ▶ Insieme degli atti conseguenti all'attività di coordinamento quali:
 - ❑ verbali di riunione preliminare di coordinamento
 - ❑ verbali di riunioni di coordinamento in cantiere
 - ❑ rapporto di sopralluogo in cantiere
 - ❑ verbale di sopralluogo (il verbale potrà essere stilato in loco con gli stessi contenuti del rapporto; è preferito al rapporto quando sono necessari interventi immediati di adeguamento o comunque quando sia necessaria l'immediata formalizzazione dei controlli del coordinatore; deve essere controfirmato dall'impresa)
 - ❑ note di contestazione alle imprese affidatarie o LA
 - ❑ verbali e/o note di intimazione di sospensione immediata dei lavori
 - ❑ verbale di riunioni di coordinamento per adeguamento PSC
 - ❑ nota al committente e/o al RL per allontanamento impresa o LA, sospensione lavori o risoluzione del contratto
 - ❑ nota alla ASL e DPL per inadempienza del committente e/o RL

RAPPORTO O VERBALE DI SOPRALLUOGO ELEMENTI MINIMI

- Data
- Nominativi dei presenti (DL, Committente, Responsabile di cantiere, RLS ecc.)
- Stato di avanzamento dei lavori
- Descrizione sommaria di quanto visionato o ispezionato
- Rilievi , contestazioni e considerazioni
- Eventuali prescrizioni
- Eventuali provvedimenti
- Firme dei presenti

Contratti di noleggio attrezzature

Il “**nolo**” è una figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un *macchinario* e l'eventuale prestazione lavorativa di un *operatore*.



Contratti di noleggio attrezzature

Nolo

A CALDO

caratterizzato dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore.

A FREDDO

oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario.

*Attività che si **presenta** comunque **accessoria** rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
(Sentenza Cassazione Penale n. 20478 del 20.05.2007)*



Nel nostro ordinamento positivo **non** esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della **navigazione**, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.

(Cassazione Penale, Sez. 4, 5 giugno 2009, n. 23604).

"Noleggio" :un rapporto giuridico incentrato sulla figura contrattuale prevista dall'art. 1571 del codice civile,"*col[la] quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo."*



Il D.lgs 81/08 e s.m.i. ha introdotto un nuovo sistema di obblighi reciproci, nel caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature, tra noleggiatori e datori di lavoro che prendono a noleggio attrezzature di lavoro



NOLO A FREDDO

Il **Noleggiate** garantisce sulla sicurezza del mezzo e dovrà:

- a. offrire sul mercato macchinari ed attrezzatura a norma adeguatamente controllata e verificata (art. 23 del D.Lgs. 81/08);
- b. operare con contratti di noleggio completi e trasparenti e fornire al Cliente la documentazione tecnica che attesti che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V (art. 72 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- c. acquisire e conservare, per tutta la durata del contratto, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono essere formati in base all'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;



NOLO A FREDDO

Il Datore di lavoro utilizzatore dovrà:

- a. curare in modo adeguato la formazione del proprio personale in relazione all'utilizzo di tutti i macchinari utilizzati (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 81/08);
- b. fornire al noleggiatore la documentazione richiesta dalla normativa in modo completo ed aggiornato



L'obbligo generale del datore di lavoro di formare i lavoratori utilizzatori di attrezzature, risulta evidente l'importanza di questi obblighi alla luce del fatto che spesso si tratta di **attrezzature complesse** che richiedono una formazione particolare e che della circostanza che i noleggiatori, per tutelarsi nel caso di noleggio senza conduttore, chiederanno ai datori di lavoro gli **attestati di formazione** dei lavoratori formati. E' quindi assolutamente **fondamentale** che le aziende che abitualmente utilizzano attrezzature a noleggio si attivino per identificare e formare gli operatori destinati all'utilizzo delle stesse.



NOLO A CALDO

Vari pareri e Sentenze (Risoluzione n. 205/E dell'Agenzia delle Entrate, Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 5 del giugno 2009 n. 23604, Tribunale Novara, 13 marzo 2007, Parere della Provincia di Verona, ANCE ecc...) hanno ribadito come la condizione di "appalto" (Artt. 1655 c.c. e seguenti "*...una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*") **non** sia applicabile ai contratti di noleggio con operatore.



NOLO A CALDO

Non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e cioè **l'autonomia organizzativa**

Nel nolo, locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.

Il prestatore risulta essere **"mero esecutore"** materiale delle direttive del Committente senza alcuna obbligazione di risultato

Se oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio, ma la realizzazione, ad esempio, di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di appalto/subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, **dall'organizzazione in proprio** con assunzione dei relativi rischi d'impresa, senza diretti interventi dispositivi e di controllo del Committente, si è ritiene che possa configurarsi la condizione di "appalto". (*D.lgs 81/08 e s.m.i., art. 26*).



I **“noli a caldo”** in cantieri temporanei e mobili ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV capo I del D.lgs 81/08 e s.m.i.; sono i casi in cui il “locatore”, cioè il datore di lavoro dell’operatore, ha poteri e competenze per organizzare il lavoro del suo dipendente; mentre il Cliente/Committente dovrà inserire sia il mezzo che l’operatore nella sua organizzazione aziendale, curando che il primo sia conforme ai requisiti di legge e che il secondo sia stato formato e addestrato all’uso del medesimo.



CONSIDERAZIONI

- La prestazione principale dell'impresa che "nola" è quella della **messa a disposizione** del bene;
 - la stessa impresa **non** ingerisce nella attività produttiva e nella organizzazione di chi svolge effettivamente l'opera;
 - l'attività produttiva è svolta **esclusivamente** dall'impresa che ha "nolato" sia la macchina che l'operatore;
 - l'operatore del mezzo "nolato" agisce in posizione **subordinata** rispetto al proprietario Committente e alla direzione dell'impresa che aveva noleggiato il macchinario.



CONCLUSIONI

Il nolo a caldo si configura nell'istituto del **distacco** richiamato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. Infatti, l'art.3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sancisce che *"Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'art.30 del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276, e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato"*.



CONCLUSIONI

Il distaccante, dovrà predisporre, per il distaccatario, la documentazione relativa all'operatore del mezzo noleggiato inerente la formazione e informazione sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato distaccato, poiché l'obbligo della formazione e informazione è a carico del distaccante(artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



CONCLUSIONI

Il nuovo **ASR del 22/12/2012** è destinato ad avere effetti molto pesanti, non solo sul piano della formazione dei lavoratori, ma anche sul quadro delle verifiche dell'**ITP** negli appalti, subappalti e nei contratti di lavoro autonomo (art. 26 e, per l'edilizia, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008)

Il noleggiante dovrà richiedere e verificare i **contenuti e modalità** della formazione e della relativa abilitazione, dei conduttori delle attrezzature, sia avvenuta ai sensi del citato accordo.



CONCLUSIONI

Nel caso di **difformità** da quanto indicato come “contenuti e durata minima corrispondenti a quelli previsti negli Allegati III”, venendo **meno** la validazione dell’I.T.P. dovrà richiedere al noleggiatore il richiamo agli obblighi formativi, nei tempi e nei modi previsti dall’accordo (**tutela specifica**).



CONCLUSIONI

Fermo restando che il **conduttore** dell'attrezzatura, nel momento in cui opera per rispettare il contratto posto in essere dal suo D.L.(noleggiante), deve necessariamente sottostare a quello che è il potere direttivo del titolare dell'impresa(noleggiatore), che per il principio di effettività (art. 299 D.lgs 81/08 e s.m.i. "Esercizio di fatto di poteri direttivi"), sarà lui il suo Datore di Lavoro, fin quando sarà in essere il "nolo a caldo" ed è ha lui che farà capo, appunto, il debito di sicurezza verso l'operatore (**tutela generale**).





Grazie

PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!

